

gna accettare quella formula, qualunque essa sia, che più presto ci faccia uscire da una posizione la quale per me è intollerabile. (*Benissimo! Bravo!*)

Si è per questi motivi che mi permetto di pregare l'onorevole mio amico Bonghi di non insistere nel suo emendamento, e mi permetto di pregare gli amici miei politici ad adoperarsi, sin dove la coscienza loro consente, ad oppugnare quanto meno sia possibile la proposta della Commissione, non perchè sia buona, ma perchè non è più possibile il migliorarla, ed è urgente l'uscire da questa situazione anormale e penosissima. (*Benissimo! Bravo! a destra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi insiste?

BONGHI. Domando la parola per rispondere. (*Segni d'impazienza a sinistra*)

Io accedo alla preghiera dell'onorevole Peruzzi, e mi accontento soltanto di aggiungere che l'onorevole Sanminiatielli ha discorso come se io avessi proposto di dire: *voto corrotto* e non già come ho detto, *voto interessato*. Usciamo, dunque, dalla discussione come ci siamo entrati e rimasti.

PRESIDENTE. L'onorevole Alippi ha fatta una proposta che forse troverebbe la sua sede nell'articolo 1. (*Vivi segni d'impazienza*) Egli proporrebbe che tutti gli atti dell'istruttoria venissero assunti senza l'intervento del pubblico.

Insiste l'onorevole Alippi?

ALIPPI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora domando se la proposta dell'onorevole Alippi sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(È respinta.)

Rammenti la Camera come l'onorevole Guerzoni ha proposto un emendamento al secondo capoverso dell'articolo primo, che è concordato dalla Commissione, ed il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole « *e sentirà in formale esame, queste altre, oltre i deputati medesimi,* » con quel che segue.

Se non v'è opposizione lo metterei a partito con tutto l'articolo al quale s'intende che sia fatta questa sola aggiunta, perchè tutti gli altri emendamenti sono stati rigettati o ritirati.

Pongo dunque ai voti l'articolo primo unitamente all'aggiunta.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Nel primo stadio, di che al primo capoverso dell'articolo precedente, gli atti della Commissione saranno assunti senza l'intervento del pubblico.

« Il deputato per altro, al quale i documenti e le testimonianze si riferiscano, sarà invitato a comparire avanti la Commissione ed a dare, ove occorra, le sue spiegazioni.

« Gli atti di questo primo stadio, i documenti ed esami relativi saranno resi di pubblica ragione al mo-

mento in cui la Commissione presenterà la sua relazione.

« La Commissione non potrà procedere al secondo stadio d'istruttoria, indicato nel secondo capoverso del primo articolo, senza aver dato avviso al deputato, al quale i documenti e le testimonianze si riferiscano, dell'oggetto dell'inchiesta ulteriore. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Tanto nel primo, quanto nel secondo stadio di istruttoria, gli esami testimoniali e gli interrogatorii dovranno essere seduti stante verbalizzati ed immediatamente sottoscritti dalla persona esaminata od interrogata dal presidente della Commissione e dal suo segretario. »

A quest'articolo proponeva il deputato La Porta l'aggiunta di un paragrafo così concepito:

« I testimoni presteranno giuramento, nei termini prescritti dalla procedura penale. »

LA PORTA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Mancini, a nome della Commissione, io, prendendone atto e considerando che questa facoltà che volevo dare alla Commissione d'inchiesta, quella cioè di deferire il giuramento ai testimoni, trovasi compresa in quelle che essa può esercitare, e che anzi, per specificarne una, come ben diceva l'onorevole Mancini, poteva pregiudicarsi l'esercizio delle altre non designate, io, sicuro che la Commissione d'inchiesta la quale sarà nominata dalla Camera eserciterà questa facoltà che io credo indispensabile al bisogno e nell'interesse di assicurare lo scoprimento della verità, ritiro la mia aggiunta all'articolo 3.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo 3 come è stato proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Il deputato Pisanelli rinunzia agli altri emendamenti.

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 4. Nel secondo stadio gli esami testimoniali e gli interrogatorii avranno luogo in una sala aperta al pubblico.

« Nel caso in cui la pubblicità immediata potesse nuocere alla scoperta del vero, la Commissione con sua deliberazione motivata potrà, per atti od operazioni speciali, derogare alla regola della pubblicità delle sedute. La deliberazione relativa ed i verbali degli esami in tal caso assunti dovranno essere pubblicati nel corso od in fine dell'istruttoria.

« Art. 5. Il deputato, contro cui si proceda, avrà diritto di assistere alle sedute pubbliche della Commissione; potrà esigere che i mezzi di prova dedotti a suo carico nello stadio preliminare o negli atti posteriori, assunti fuori della presenza del pubblico, siano nuovamente escussi in suo contraddittorio; avrà facoltà di produrre tutti quei mezzi a discarico che giudicherà opportuni, e di ottenerne l'esaurimento, entro il ter-